

**SCHEMA DI DIRETTIVE ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI PER LA
DEFINIZIONE DI REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN ALTA E MEDIA TENSIONE**

Documento per la consultazione

1 agosto 2005

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04), ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica.

A tal riguardo, è necessario considerare che le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione costituiscono uno degli elementi necessari per l'accesso al sistema elettrico nazionale dei soggetti che intendono utilizzare le reti elettriche per eseguire le transazioni di acquisto e vendita di energia elettrica. Ciò assume sempre maggior rilievo all'aumentare del numero dei clienti finali che accedono al libero mercato, nonché all'aumentare delle richieste di connessione alle reti elettriche di nuova capacità produttiva di taglia relativamente ridotta (potenza nominale inferiore a 10 MVA).

Sia precedentemente all'introduzione nell'ordinamento nazionale del decreto legislativo n.79/99, che successivamente a tale introduzione, le diverse imprese distributrici hanno elaborato e adottato autonomamente regole tecniche volontarie per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica. L'analisi di dette regole ha messo in risalto numerosi aspetti riguardanti l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione che rispondono a criteri assunti in via discrezionale da parte delle imprese distributrici. Peraltro, nell'ambito dei gruppi di lavoro promossi ai sensi della deliberazione n. 136/04, nonché mediante segnalazioni autonome, numerosi soggetti utenti delle reti hanno rappresentato all'Autorità alcune problematiche circa l'applicazione di dette regole che necessitano di essere analizzate alla luce di un percorso teso a garantire l'accesso alle reti basato su regole trasparenti e non discriminatorie.

Pertanto, atteso che è necessario tenere conto anche dei diversi contesti e delle diverse tipologie di reti che caratterizzano i differenti ambiti di competenza di ciascuna impresa distributtrice, sorge l'esigenza di indirizzare i procedimenti di adozione e di applicazione delle regole tecniche verso principi e, per quanto possibile, criteri comuni tra le imprese distributrici. Inoltre, le regole devono essere sottoposte ad opportuni procedimenti di consultazione.

Il presente documento per la consultazione indica gli orientamenti dell'Autorità circa la definizione di direttive alle imprese distributrici in materia di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione (reti di distribuzione con tensione nominale superiore ad 1 kV).

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 settembre 2005, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione energia elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Il procedimento di cui alla deliberazione n. 136/04

Come accennato nella premessa del presente documento per la consultazione, l'Autorità, con la deliberazione n. 136/04, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica. Nell'avviare tale procedimento, ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive, l'Autorità ha previsto:

- a) la costituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
- b) la possibilità di coinvolgimento di organismi tecnici di normazione impiantistica e società che svolgono ricerca di sistema nel settore elettrico, al fine della predisposizione di osservazioni e proposte.

In ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 136/04, in data 1 ottobre 2004, gli Uffici dell'Autorità hanno costituito un tavolo di confronto tecnico composto da rappresentanti della medesima Autorità, da rappresentanti delle imprese di distribuzione, da rappresentanti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nonché da rappresentanti di numerose associazioni tecniche di produttori e di consumatori. Nell'ambito di tale gruppo di lavoro sono state analizzate numerose problematiche tecniche attinenti al servizio di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e all'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica che hanno consentito la messa a fuoco dei principali aspetti che potrebbero costituire oggetto di intervento dell'Autorità. Uno di tali oggetti è costituito dall'adozione e dall'applicazione, da parte delle imprese distributrici, delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e alta tensione¹.

Infine, sempre secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 136/04, l'Autorità ha provveduto al coinvolgimento nel citato procedimento del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) al fine della predisposizione, oltre che di osservazioni e proposte, di una norma tecnica in tema di connessioni alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e alta tensione. L'operato del CEI si inserisce nel percorso di definizione delle citate regole mediante la compilazione di una norma tecnica di riferimento a complemento delle direttive che saranno adottate dall'Autorità. Dal canto suo, il CEI ha già avviato un gruppo di lavoro per l'analisi delle regole tecniche di connessione attualmente in uso, nonché delle norme tecniche vigenti in materia di connessione alle reti di distribuzione.

Parallelamente alla definizione delle regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'Autorità sta procedendo al completamento del processo relativo alla definizione delle condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV avviato con la deliberazione 26 marzo 2002, n. 50/02. A tal proposito l'Autorità, in data 17 marzo 2005, ha pubblicato un documento per la consultazione recante condizioni economiche per il servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV.

¹ Altro oggetto di intervento dell'Autorità scaturito nell'ambito del citato gruppo di lavoro è la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette per le quali l'Autorità ha avviato un processo di consultazione in data 13 aprile 2005.

2. Finalità, oggetto e ambito di applicazione del provvedimento dell'Autorità

L'Autorità si prefigge la finalità di assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica in alta e in media tensione erogati agli utenti della rete mediante l'adozione di direttive alle imprese distributrici ai fini della predisposizione, da parte delle medesime imprese, di regole tecniche per l'erogazione del servizio di connessione alle citate reti. Il servizio di connessione a cui ci si riferisce riguarda, in linea generale, la costituzione e il mantenimento delle nuove connessioni, nonché il rifacimento delle connessioni esistenti. Tuttavia, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi anche in ordine alle esigenze derivanti da variazioni, nella responsabilità delle imprese distributrici, della configurazione e delle modalità di gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica quali, ad esempio, la variazione del livello di tensione, ovvero la variazione delle modalità di gestione del neutro. Infine detti elementi conoscitivi dovrebbero essere prodotti anche con riferimento a possibili servizi aggiuntivi richiedibili da utenti già connessi quali, ad esempio, particolari modifiche degli schemi di protezione, ovvero l'utilizzo dei segnali derivati dai trasformatori di misura ai fini della registrazione individuale della qualità della tensione prevista dall'articolo 39 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04).

3. Principali problematiche riscontrate in tema di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica

Nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro promosso ai sensi della deliberazione n. 136/04, nonché mediante segnalazioni autonome, numerosi soggetti utenti della rete hanno rappresentato all'Autorità alcune problematiche circa l'applicazione di dette regole tecniche. In particolare, sebbene a titolo non esaustivo, sono emerse le seguenti problematiche, sulle quali si richiede ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte al fine del loro recepimento, qualora opportuno, in sede di adozione delle direttive oggetto del presente procedimento di consultazione. In particolare, sono state rappresentate le seguenti problematiche:

- a) gestione del processo di richiesta e definizione delle soluzioni per la connessione in relazione alla gestione degli obblighi derivanti da disposizioni ai fini della connessione da parte delle imprese distributrici e da parte del Gestore della rete;
- b) definizione delle tempistiche delle diverse fasi relative al processo per la connessione;
- c) possibilità di introduzione di ritardi intenzionali per l'intervento delle protezioni installate sulle reti di distribuzione in media tensione tali da consentire l'adozione di opportuni criteri di selettività nel sistema di protezione della sezione in media tensione dell'impianto elettrico degli utenti connessi alle reti; tale possibilità – in genere non prevista dalle regole tecniche delle imprese distributrici – renderebbe meno gravosa per i clienti la gestione dei guasti originati all'interno dei propri impianti, salvaguardando la continuità del servizio per i clienti connessi alla stessa linea in media tensione e non dovrebbe risultare particolarmente gravosa per gli impianti di distribuzione, dal momento che i suddetti ritardi intenzionali sono in genere dell'ordine di poche decine di millisecondi;
- d) imposizione di soluzioni impiantistiche particolarmente vincolanti a livello di cabina di trasformazione presso gli utenti in media tensione tese a limitare gli effetti dei guasti (in termini di entità delle correnti di guasto) che si dovessero manifestare negli impianti elettrici di detti utenti, ovvero gli effetti in rete derivanti da particolari esigenze di esercizio dell'impianto dell'utente di rete (correnti allo spunto). In tali casi sono immaginabili soluzioni tecniche diverse da quelle previste attualmente dalle regole tecniche delle imprese distributrici;

- e) imposizione di particolari modalità di gestione dell'impianto elettrico dell'utente di rete in caso di eventi sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica che comportino la transitoria assenza di tensione sulle medesime reti (disposizioni tese al distacco delle utenze per interruzioni transitorie della tensione in rete accompagnate da disposizioni relative alla ri-energizzazione dei trasformatori): tali particolari modalità di gestione determinerebbero presso i clienti finali in media tensione interruzioni di durata maggiore di quella registrata dalle imprese distributrici ai fini della regolazione della continuità del servizio;
- f) alla definizione di caratteristiche particolarmente vincolanti e, in apparenza, tecnicamente non giustificate in tema di installazione dei trasformatori di misura (rapporti di trasformazione dei trasformatori di misura e classi di precisione dei medesimi);
- g) imposizione di particolari soluzioni particolarmente onerose e, in apparenza, sovradimensionate rispetto alle reali esigenze per la protezione degli impianti di utenza caratterizzati da ridotte potenze installate e da bassa probabilità di accadimento di particolari guasti, quando sarebbero disponibili soluzioni alternative basate ad esempio sulla regolare manutenzione di tali impianti;
- h) imposizione di soglie e tempi di intervento particolarmente critiche per l'esercizio di unità di generazione connesse alla rete di distribuzione in media tensione.

S1. *Tra gli scopi che l'Autorità si prefigge con il presente processo di consultazione è compresa la ricognizione delle varie problematiche attinenti alla costruzione e all'esercizio della connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica oltre a quelle già sopra indicate al fine del completamento dello schema di direttive proposto nel capitolo 4 del presente documento. Quali altre problematiche potrebbero costituire oggetto di analisi al fine dell'adozione delle direttive in questione?*

Inoltre, a partire dalle problematiche attinenti alla connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'Autorità intende avviare con la presente consultazione la raccolta di elementi utili alla valutazione di possibili iniziative di regolazione e incentivazione economica degli investimenti tesi all'incremento di alcuni parametri elettrici che determinano strutturalmente la qualità della tensione (come i livelli minimi convenzionali di potenza di corto circuito) o a introdurre tipologie innovative di distribuzione dell'energia elettrica (per esempio sperimentazioni locali di distribuzione in media tensione esercita in anello, anziché radialmente come di consuetudine, anche con la partecipazione dei clienti interessati).

S2. *Con riferimento alle predette tematiche volte all'incremento di alcuni parametri elettrici che determinano strutturalmente la qualità della tensione o all'introduzione di tipologie innovative di distribuzione dell'energia elettrica, quali elementi sarebbe opportuno tenere in considerazione?*

4. Regole tecniche-tipo per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica

A seguito del presente processo di consultazione, l'Autorità intende pervenire all'adozione di direttive alle imprese distributrici in materia di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione.

Poiché la compilazione delle regole tecniche può essere condotta nel dettaglio solo dalle stesse imprese distributrici che, a tal fine, devono conformare le attuali regole esistenti (da loro predisposte) alle direttive dell'Autorità e poiché risulterebbe opportuno, per motivi di semplificazione nei confronti degli utenti, perseguire la massima standardizzazione delle regole tecniche tra le diverse imprese distributrici garantendo, nel contempo, la necessaria flessibilità per tenere conto dei diversi contesti e delle diverse tipologie di reti che caratterizzano i differenti ambiti

di competenza, l'Autorità intende procedere a far sì che le imprese distributrici provvedano congiuntamente alla compilazione di un corpo di regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione unico a livello nazionale che sarà soggetto all'approvazione dell'Autorità e che sarà assunto quale regola-tipo direttamente applicabile dalle imprese distributrici. Tale regola-tipo dovrà recare parametri differenziati per diverse tipologie di reti.

Per particolari esigenze derivanti da specifiche situazioni locali, ciascuna impresa distributtrice avrà la facoltà di proporre all'Autorità, previa specifica consultazione da svolgersi a cura dell'impresa proponente, l'approvazione di varianti alla predetta regola-tipo.

S3. *Una tra le maggiori criticità del predetto processo è costituita dalla transizione dall'attuale corpo di regole ad una nuova struttura di regole. Si ritiene necessario che siano adottate misure di gradualità? E se sì, quali?*

Inoltre l'Autorità ritiene importante che il processo di definizione della regola tipo e di transizione dalle attuali regole tecniche in uso alla futura regola tipo sia condotto nel quadro della citata collaborazione con il CEI e con ampio coinvolgimento di natura tecnica di tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne i rapporti puntuali tra impresa distributtrice e utente della rete circa l'erogazione del servizio di connessione, il presente documento per la consultazione intende stimolare la produzione di osservazioni e proposte in merito alla conclusione di un contratto per la connessione la cui forma-tipo potrebbe costituire un allegato alla regola-tipo di connessione. Tale contratto potrebbe assorbire, uniformando nella forma, anche i diversi strumenti attualmente in uso quali i regolamenti di esercizio recando, quindi, le soluzioni puntuali per la connessione e le modalità di esercizio della connessione medesima derivati dai criteri di cui alle regole tecniche per la connessione.

Infine, il presente documento non reca alcuna considerazione circa le disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica, fatta eccezione per alcune disposizioni relativamente ai trasduttori di misura, in quanto detto servizio costituirà oggetto di un processo di consultazione autonomo.

5. Schema di provvedimento

SCHEMA DI DIRETTIVE ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI IN MATERIA DI REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN ALTA E MEDIA TENSIONE

SOMMARIO

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	8
Titolo 1	Generalità	8
	Articolo 1 <i>Definizioni</i>	8
	Articolo 2 <i>Finalità</i>	8
	Articolo 3 <i>Oggetto</i>	8
	Articolo 4 <i>Ambito di applicazione</i>	8
	Articolo 5 <i>Utenti della rete</i>	9
PARTE II	SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE	9
Titolo 2		9
Utenti della connessione		9
	Articolo 6 <i>Utenti della connessione</i>	9
Titolo 3		10
Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alle reti di distribuzione		10
	Articolo 7 <i>Modalità procedurali per la connessione alle reti di distribuzione</i>	10
	Articolo 8 <i>Disposizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione</i>	10
	Articolo 9 <i>Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di produzione</i>	13
	Articolo 10 <i>Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di consumo</i>	15
	Articolo 11 <i>Caratteristiche e prestazioni funzionali delle reti interne di utenza</i>	16
	Articolo 12 <i>Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici</i>	17
Titolo 4	Connessione tra reti di distribuzione	17
	Articolo 13 <i>Utenti del servizio di connessione</i>	17
	Articolo 14 <i>Modalità procedurali per la connessione alle reti di distribuzione</i>	17
	Articolo 15 <i>Caratteristiche e prestazioni funzionali degli impianti elettrici nei siti di connessione tra reti di distribuzione dell'energia elettrica</i>	18
PARTE III	OBBLIGHI INFORMATIVI	18
	Articolo 16 <i>Obblighi generali</i>	18
	Articolo 17 <i>Obblighi informativi degli utenti della rete</i>	18
	Articolo 18 <i>Dati e informazioni riguardanti le reti di distribuzione dell'energia elettrica</i>	18
PARTE IV	DISPOSIZIONI FINALI	19
Titolo 5	Adozione delle regole tecniche per la connessione	19
	Articolo 19 <i>Adozione delle regole tecniche per la connessione</i>	19
Titolo 6	Violazioni e deroghe	20
	Articolo 20 <i>Violazione delle disposizioni di cui alle regole tecniche per la connessione</i>	20
	Articolo 21 <i>Deroghe all'applicazione delle regole tecniche per la connessione</i>	20
Titolo 7	Disposizioni finali	21
	Articolo 22 <i>Disposizioni finali</i>	21

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1 Generalità

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, e all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **CEI** è il Comitato Elettrotecnico Italiano;
- **regole tecniche per la connessione** sono le regole tecniche adottate dalle imprese distributrici in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di produzione e di consumo dell'energia elettrica, delle reti elettriche, delle apparecchiature direttamente connesse e dei circuiti di interconnessione ai fini della connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione e della interoperabilità delle reti elettriche;
- **reti di distribuzione** sono le reti di distribuzione dell'energia elettrica i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

- * -

- **decreto legislativo n. 387/2003** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **deliberazione n. 50/02** è la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02;
- **deliberazione n. 250/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;

Articolo 2 Finalità

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni alle reti di distribuzione, l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di connessione alle reti di distribuzione erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5.

Articolo 3 Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive alle imprese distributrici per la definizione, da parte delle medesime imprese, di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione in alta e media tensione.

Articolo 4 Ambito di applicazione

4.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli utenti della rete di cui all'articolo 5 nel caso di nuove connessioni o di rifacimenti delle connessioni esistenti.

S4. *Come dovrebbe essere definito il rifacimento delle connessioni esistenti?
Come accennato nella premessa al presente documento, l'ambito di applicazione delle regole tecniche per la connessione potrebbe essere esteso anche agli effetti sulla connessione derivanti da variazioni, nella responsabilità delle imprese distributrici, della configurazione e delle modalità di gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica quali, ad esempio, la variazione del livello di tensione, ovvero la variazione delle modalità di gestione del neutro. Inoltre, le regole tecniche potrebbero contenere disposizioni tecniche relative a servizi aggiuntivi richiedibili da utenti già connessi quali, ad esempio, particolari modifiche degli schemi di protezione, ovvero l'utilizzo dei segnali derivati dai trasformatori di misura ai fini della registrazione individuale della qualità della tensione.
Si concorda sull'estensione dell'ambito delle regole tecniche di connessione per i predetti casi e limitatamente a quali argomenti?
In quali altri ambiti si ravvisa l'esigenza che le direttive in oggetto producano effetti?*

Articolo 5

Utenti della rete

- 5.1 Gli utenti dei servizi erogati dalle imprese distributrici sono denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:
- impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alle reti di distribuzione;
 - impianti per il consumo di energia elettrica direttamente connessi alle reti di distribuzione;
 - reti di distribuzione nell'ambito del servizio di connessione tra reti di distribuzione, ivi inclusi i soggetti non titolari di concessione dell'attività di distribuzione;
 - reti interne di utenza direttamente connesse alle reti di distribuzione.

S5. *Come dovrebbero essere trattati utenti della rete i cui impianti, alternativamente, immettono e prelevano energia elettrica dalle reti?*

S6. *Data la definizione di linea diretta indicata dall'Autorità nel relativo documento per la consultazione pubblicato in data 13 aprile 2005, ne consegue che tali infrastrutture possono connettersi alle reti elettriche indirettamente tramite reti interne di utenza. Pertanto, si ritiene che la loro eventuale regolazione ai fini della connessione rientri nella regolazione della connessione delle reti interne d'utenza (cfr. articolo 11 del presente schema di provvedimento). Si ritengono condivisibili le predette considerazioni?*

PARTE II

SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE

Titolo 2

Utenti della connessione

Articolo 6

Utenti della connessione

- 6.1 Gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, sono utenti della connessione nell'ambito di cui all'articolo 4.

Titolo 3

Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alle reti di distribuzione

Articolo 7

Modalità procedurali per la connessione alle reti di distribuzione

- 7.1 Le regole tecniche per la connessione recano le modalità procedurali per la connessione alle reti di distribuzione degli impianti elettrici corrispondenti agli impianti di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tali reti.
- 7.2 Le modalità procedurali di cui al comma 7.1 prevedono almeno quanto indicato all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 50/02. Dette modalità procedurali prevedono, altresì:
- a) le modalità procedurali inerenti le disposizioni di cui all'articolo 8;
 - b) le modalità in base alle quali l'impresa distributrice consente la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione al richiedente la connessione stessa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 387/2003;
 - c) le modalità in base alle quali l'impresa distributrice può consentire la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione al richiedente la connessione stessa nei casi non ricompresi in quelli di cui alla precedente lettera b).
- 7.3 Il soggetto richiedente la connessione ad una rete di distribuzione ha come unico interlocutore l'impresa distributrice a cui la connessione si riferisce. Tale impresa è tenuta ad includere tra i vari obblighi incidenti sul soggetto richiedente ai fini della connessione anche quelli eventualmente definiti dal Gestore della rete dando separata evidenza dell'origine di tali obblighi.
- 7.4 Ai fini della gestione unitaria del processo per la connessione, il Gestore della rete e le imprese distributrici definiscono un protocollo di coordinamento finalizzato a detta gestione unitaria, ferme restando le intestazioni di responsabilità definite nella normativa vigente.
- 7.5 Le proposte di soluzioni per la connessione devono essere accompagnate da un documento recante:
- a) la tempistica prevista per la realizzazione degli impianti per la connessione;
 - b) la separata evidenza, per ciascuna fase prevista per il processo di connessione, dei soggetti responsabili ivi inclusi gli adempimenti dei medesimi e l'evidenza dei fattori incidenti sulle tempistiche di realizzazione di ciascuna fase;
 - c) gli eventuali obblighi definiti dal Gestore della rete ai sensi della deliberazione n. 250/04 incidenti sul processo di connessione.

S7. *Quali problematiche sono state finora riscontrate nell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 50/02 con particolare riferimento alla definizione delle tempistiche relative alle diverse fasi del processo di connessione?
Si ritiene che le ulteriori condizioni relative alle modalità procedurali di cui al presente articolo possano soddisfare le esigenze sottostanti alla gestione del processo di connessione?*

Articolo 8

Disposizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione

- 8.1 Le regole tecniche per la connessione contengono disposizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione degli impianti elettrici corrispondenti agli impianti di cui all'articolo 5, direttamente connessi alle medesime reti, indicanti le caratteristiche, nonché le prestazioni

funzionali dei medesimi impianti elettrici secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

- 8.2 L'impresa distributrice è responsabile della progettazione dell'impianto di rete per la connessione e delle opere finalizzate alla realizzazione di tale impianto. Tale attività di progettazione deve:
- a) essere riferita ai migliori *standard* tecnici disponibili al momento della progettazione;
 - b) prevedere la minimizzazione delle operatività comuni tra impresa distributrice ed utente durante l'esercizio, la manutenzione e le eventuali verifiche degli impianti di connessione, salvaguardando prioritariamente la sicurezza delle persone, degli impianti, e l'affidabilità della rete di distribuzione;
 - c) essere tale da non comportare limitazioni allo sviluppo di nuove soluzioni progettuali o tecnologiche relativamente anche alla possibile evoluzione degli *standard* tecnici a cui la progettazione si riferisce;
 - d) includere, almeno in termini di specifiche tecniche, anche le opere edili necessarie al contenimento di impianti e apparecchiature facenti parte dell'impianto di rete per la connessione.
- 8.3 Le regole tecniche per la connessione devono recare i criteri adottati per la definizione della soluzione per la connessione relativamente:
- a) alla scelta del livello di tensione della porzione di rete alla quale l'utente della rete può essere connesso;
 - b) alla compilazione degli schemi di principio possibili, eventualmente tra loro alternativi, per l'impianto per la connessione, i quali possono essere definiti in funzione dei punti di possibile connessione alla rete di distribuzione;
 - c) alla scelta e alle modalità di impiego degli organi di manovra e di interruzione in relazione alle possibili esigenze di manutenzione e del sistema di protezione della rete di distribuzione e dell'impianto elettrico dell'utente della rete;
 - d) a particolari e verificabili esigenze dell'utente della rete in termini di necessità di elevati livelli di affidabilità e qualità dell'alimentazione elettrica, quali ad esempio quelli necessari all'ottenimento di prodotti o processi produttivi industriali particolarmente delicati, ovvero legati a problematiche ambientali e di sicurezza delle persone e delle cose;
 - e) nei casi di cui alla precedente lettera d), alla garanzia di coordinamento selettivo delle protezioni di rete rispetto alle protezioni di utente per ogni tipologia di guasto (monofase a terra o polifase). In tali casi, la soluzione per la connessione definita dall'impresa distributrice dovrà consentire un livello di coordinamento selettivo minimo tra le protezioni di utenza e le protezioni della rete di distribuzione, compatibilmente con le necessità di continuità di servizio e qualità di alimentazione sulla medesima rete di distribuzione. Detto livello di coordinamento minimo deve essere assicurato (nel caso di unità di consumo) mediante la specificazione di un tempo minimo di ritardo nell'intervento delle protezioni installate sulla rete di distribuzione definito in funzione anche del sistema di protezione adottato dall'utente della rete;
 - f) a eventuali apparecchiature ausiliarie di comando, controllo, misura o protezione;
 - g) alla scelta delle caratteristiche dei trasduttori di misura. I criteri di scelta di tali apparecchiature dovranno considerare la variazione delle loro prestazioni funzionali al variare delle caratteristiche della porzione di rete di distribuzione interessata dalla connessione, ovvero delle caratteristiche di prelievo dell'utente connesso. In particolare, il dimensionamento in corrente dei trasduttori amperometrici terrà conto, oltre che della massima corrente di corto circuito nel punto di connessione, anche delle esigenze di taratura della protezione di massima corrente in termini di soglia di sovraccarico,

quest'ultima funzione della corrente nominale dell'impianto d'utenza (salvo verifica secondo le prescrizioni CEI vigenti);

- h) i trasduttori di misura finalizzati alla messa a disposizione delle grandezze amperometriche e voltmetriche per i misuratori di energia elettrica saranno predisposti secondo modalità tali da poterne consentire l'utilizzo da parte di ciascuno dei soggetti interessati (utente della rete, impresa distributrice) senza la necessità di accedere agli impianti al di fuori di quelli di propria competenza.

8.4 I criteri di cui al comma 8.3 devono essere definiti compatibilmente con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento della rete di distribuzione, dell'impianto elettrico dell'utente della rete, nonché con il raggiungimento, da parte dell'impresa distributrice, degli obiettivi di qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica definiti dall'Autorità.

8.5 L'impresa distributrice ha la facoltà di prevedere nelle regole tecniche per la connessione:

- a) i criteri per la definizione di modalità operative dell'utente della rete al fine della messa in esercizio del proprio impianto, anche in seguito ad interventi di manutenzione, al fine di limitare gli effetti sulla rete di distribuzione. Detti criteri dovranno tenere conto anche della possibilità, per l'impresa distributrice, di installare sulla propria rete dispositivi in grado di garantire l'insensibilità ai transitori di rete dovuti all'inserzione di trasformatori, quali relè elettronici a protezione delle linee in media tensione dotati di blocco in presenza della seconda armonica;
- b) prescrizioni tecniche finalizzate al contenimento dei disturbi sulla rete di distribuzione per guasti che avvengano su porzioni dell'impianto dell'utente a tensione inferiore alla tensione di consegna. Le regole tecniche per la connessione recano i criteri seguiti dalle imprese distributrici ai fini della formulazione delle predette prescrizioni che dovranno condurre alla definizione, ove possibile, di una gamma di soluzioni tecniche alternative, ovvero tra loro complementari, anche alla luce delle caratteristiche dell'impianto elettrico e delle esigenze dell'utente della rete;
- c) i criteri per la definizione di particolari modalità operative, nonché particolari caratteristiche dei sistemi di protezione, nei casi in cui l'esercizio dell'impianto dell'utente della rete comporti il frequente assorbimento di elevate correnti di natura transitoria dalla rete di distribuzione. I criteri così definiti dovranno essere tali da condurre, ove possibile, a soluzioni alternative, ovvero tra loro complementari, anche alla luce delle caratteristiche dell'impianto elettrico e delle esigenze dell'utente della rete.

8.6 Nei casi di cui al comma 8.5, l'impresa distributrice può richiedere l'installazione presso l'impianto dell'utente della rete, per predeterminate categorie di utenti, di dispositivi in grado di registrare e trasmettere informazioni circa l'entità e la durata delle sovracorrenti assorbite dalla rete di distribuzione.

8.7 Nelle regole tecniche per la connessione, le imprese distributrici devono definire i criteri per l'individuazione e la gestione dei casi che comportino la necessità di installazione di sistemi di telecontrollo o teleprotezione agenti direttamente sugli impianti dell'utente dipendentemente dalle caratteristiche dei medesimi impianti.

8.8 Le regole tecniche per la connessione recano, inoltre, disposizioni relativamente a:

- a) la suddivisione delle competenze tra impresa distributrice ed utente della rete circa la servitù e i diritti di prelazione sull'acquisto dell'area sui cui insiste il sito di connessione;
- b) la separazione funzionale tra le attività dell'impresa distributrice e dell'utente della rete nel sito di connessione;

- c) i criteri di progettazione, di realizzazione, di controllo e di verifica di eventuali impianti nella titolarità dell'utente della rete la cui gestione, esercizio o manutenzione, coinvolgono direttamente l'utente della rete e l'impresa distributrice. Rientrano nel novero di predetti impianti l'impianto di terra dell'utente della rete. I citati criteri devono riferirsi alle norme e guide CEI applicabili in materia e devono tenere conto degli aspetti relativi alla sicurezza dell'impianto elettrico dell'utente della rete, oltre che le esigenze di alimentazione del medesimo.

8.9 In caso di cessione della proprietà del sito di connessione è comunque garantita al distributore la disponibilità dell'area dedicata all'installazione degli impianti e delle apparecchiature di connessione di competenza dello stesso distributore, oltre alle preesistenti possibilità di accesso alla stessa area qualora non avvengano in modo indipendente dall'area di competenza dell'utente.

8.10 Le regole tecniche per la connessione recano le disposizioni ai fini delle prove e dei collaudi dell'impianto per la connessione prima dell'entrata in servizio del medesimo. Tali disposizioni fanno riferimento alle norme vigenti in materia, ivi incluse le norme CEI.

8.11 Le regole tecniche per la connessione prevedono la definizione non vincolante delle soluzioni tecniche convenzionali adottate dall'impresa distributrice per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici. Per ciascuna soluzione devono essere indicati, almeno:

- a) le caratteristiche dell'area di competenza dell'utente della rete per la realizzazione del sito connessione, le caratteristiche delle eventuali opere civili e dei servizi ausiliari;
- b) gli automatismi di rete previsti;
- c) i vincoli di esercizio e manutenzione dell'impianto dell'utente derivanti dalla specifica soluzione proposta;
- d) la regolamentazione delle verifiche e dei collaudi degli impianti e delle apparecchiature dell'utente la cui operatività abbia delle interazioni con gli impianti e le apparecchiature del distributore, oltre che del distributore nel caso in cui le verifiche o i collaudi di tali impianti od apparecchiature necessitano del coinvolgimento dell'utente.

S8. *Si ritiene che le disposizioni di cui al presente articolo trattino in maniera esaustiva le problematiche di cui al paragrafo 3 del presente documento per la consultazione?
Quali altre disposizioni dovrebbero essere introdotte?
Quali altre problematiche dovrebbero essere considerate?*

S9. *Quali esigenze si ravvisano circa la definizione di condizioni relative ai sistemi di telemisurazione e di telesegnalazione ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento?*

Articolo 9

Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di produzione

9.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), le regole tecniche per la connessione recano, almeno:

- a) l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza dell'impresa distributrice e quelle di competenza dell'utente della rete;
- b) la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di distribuzione;
- c) le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione, con riferimento al problema dell'alimentazione di porzioni isolate di rete;

- d) lo stato del neutro, nonché le correnti di cortocircuito (minime e massime) per guasto trifase e monofase a terra, con i relativi tempi di eliminazione;
- e) i criteri per l'eventuale implementazione delle funzioni di distacco automatico e manuale dell'impianto di produzione. Tali criteri terranno in considerazione le eventuali esigenze di alimentazione di utenze particolarmente critiche, collocate a valle del punto di sezionamento della connessione con la rete, al fine di garantire alti livelli di affidabilità e qualità dell'alimentazione elettrica necessari all'ottenimento di prodotti o processi produttivi industriali particolarmente delicati ovvero legati a problematiche ambientali e di sicurezza delle persone e delle cose;
- f) i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di distribuzione dell'energia elettrica a cui i medesimi impianti sono connessi;
 - ii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
 - iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici, nonché il livello di tenuta al cortocircuito degli impianti medesimi;
 - iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza definiti sulla base, almeno, delle caratteristiche dell'impianto elettrico, del livello di tensione della connessione, delle caratteristiche della rete di distribuzione in corrispondenza della connessione. I limiti all'immissione di potenza reattiva terranno conto delle necessità di regolazione della tensione nella porzione di rete in cui si trova il punto di connessione in condizioni di rete particolarmente gravose ma di prevedibile funzionamento;
 - v. i limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso. Detti limiti saranno comunque non superiori a quelli previsti per le unità di produzione rilevanti.

9.2 Le determinazioni effettuate sulla base delle disposizioni di cui al comma 9.1 possono essere differenziate per livello di tensione e per tipologia di impianto.

9.3 Con riferimento agli impianti elettrici corrispondenti ad unità di produzione rilevanti connesse alle reti di distribuzione, le caratteristiche e le prestazioni funzionali di cui al precedente comma 9.1 devono essere compatibili con le disposizioni stabilite dal Gestore della rete nel Codice di trasmissione e di dispacciamento ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04.

9.4 Le regole tecniche per la connessione prevedono, relativamente alle unità di produzione di energia elettrica non rilevanti direttamente connesse alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, i criteri con riferimento ai quali l'impresa distributrice può definire gli eventuali obblighi relativi alle:

- a) modalità di partecipazione al ripristino del servizio elettrico;
- b) condizioni di avviamento e di parallelo degli impianti;
- c) modalità di funzionamento su porzioni isolate della rete di distribuzione.

9.5 Nella definizione degli eventuali obblighi di cui al presente articolo, le imprese distributrici terranno conto di eventuali vincoli tecnici presenti nel processo di produzione dell'energia elettrica, ovvero di esigenze di alimentazione prioritaria di carichi elettrici.

Articolo 10

Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unità di consumo

- 10.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), direttamente connessi alle reti di distribuzione, le regole tecniche per la connessione prevedono:
- a) le caratteristiche ed i criteri adottati dalle imprese distributrici per la definizione dei seguenti aspetti:
 - i. individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza dell'impresa distributtrice e quelle di competenza dell'utente della rete;
 - ii. modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di distribuzione;
 - iii. caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - iv. stato del neutro, nonché le correnti di cortocircuito (minime e massime) per guasto trifase e monofase a terra, con i relativi tempi di eliminazione;
 - v. eventuali funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze;
 - b) la definizione dei valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di distribuzione dell'energia elettrica a cui i medesimi impianti sono connessi;
 - ii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
 - iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici, nonché il livello di tenuta al cortocircuito degli impianti medesimi;
 - iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza definiti sulla base, almeno, delle caratteristiche dell'impianto elettrico, del livello di tensione della connessione, delle caratteristiche della rete di distribuzione in corrispondenza della connessione;
 - v. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera a), punto v..
- 10.2 Le determinazioni effettuate sulla base delle disposizioni di cui al comma 10.1 possono essere differenziate per livello di tensione e per tipologia di impianto in termini di:
- a) potenza attiva nominale dell'impianto;
 - b) tipologia di apparecchiature o impianti installati presso l'utente;
 - c) incidenza del carico dell'utente sulla capacità della porzione di rete in corrispondenza della connessione.
- 10.3 Con riferimento agli impianti elettrici corrispondenti ad unità di consumo rilevanti connesse alle reti di distribuzione, le caratteristiche e le prestazioni funzionali di cui al precedente comma 10.1 devono essere compatibili con le disposizioni stabilite dal Gestore della rete nel Codice di trasmissione e di dispacciamento ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04.
- 10.4 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), direttamente connessi alle reti di distribuzione, le regole tecniche per la connessione indicano i criteri per l'eventuale richiesta, da parte delle imprese distributrici, dell'installazione e per le conseguenti attività di gestione, esercizio e manutenzione:

- a) di condensatori di rifasamento o reattori, opportunamente ubicati presso l'impianto dell'utente ovvero presso l'impianto di rete per la connessione;
- b) di dispositivi per il distacco del carico sensibili alla frequenza ed alla derivata della frequenza, opportunamente ubicati presso l'impianto dell'utente ovvero presso l'impianto di rete per la connessione.

S10. *Quali considerazioni possono essere formulate in riferimento alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 ?*

Articolo 11

Caratteristiche e prestazioni funzionali delle reti interne di utenza

- 11.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera d), direttamente connessi alle reti di distribuzione, le regole tecniche per la connessione prevedono:
- a) l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza dell'impresa distributrice e quelle di competenza dell'utente della rete;
 - b) la modalità di gestione delle stazioni elettriche di competenza dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di distribuzione;
 - c) le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione con riferimento al problema dell'alimentazione di porzioni isolate di rete;
 - d) lo stato del neutro, nonché le correnti di cortocircuito (minime e massime) per guasto trifase e monofase a terra, con i relativi tempi di eliminazione;
 - e) i criteri per l'eventuale implementazione delle funzioni di distacco automatico e manuale degli impianti di produzione e di consumo connessi alle medesime reti interne d'utenza. Tali criteri terranno in considerazione le eventuali esigenze di alimentazione di utenze particolarmente critiche, collocate a valle del punto di sezionamento della connessione con la rete, al fine di garantire alti livelli di affidabilità e qualità dell'alimentazione elettrica necessari all'ottenimento di prodotti o processi produttivi industriali particolarmente delicati ovvero legati a problematiche ambientali e di sicurezza delle persone e delle cose;
 - f) i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
 - i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni della rete di distribuzione dell'energia elettrica a cui i medesimi impianti sono connessi;
 - ii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle correnti di guasto nel sito di connessione;
 - iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordinamento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
 - iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reattiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni ammesse di tensione e di frequenza definiti sulla base, almeno, delle caratteristiche dell'impianto elettrico, del livello di tensione della connessione, delle caratteristiche della rete di distribuzione in corrispondenza della connessione. I limiti all'immissione di potenza reattiva terranno conto delle necessità di regolazione della tensione nella porzione di rete in cui si trova il punto di connessione in condizioni di rete particolarmente gravose ma di prevedibile funzionamento;
 - v. i limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso.

- 11.2 Le caratteristiche e le prestazioni funzionali di cui al comma 11.1 possono essere definite anche in funzione delle specifiche configurazioni delle reti interne di utenza, ivi incluse le problematiche derivanti dalla connessione alle medesime reti di linee dirette.

S11. *Si ritiene che le disposizioni in merito alla connessione delle reti interne di utenza siano correttamente formulate?
Quali ulteriori disposizioni potrebbero essere formulate?*

Articolo 12

Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici

- 12.1 I soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui al presente provvedimento, relativamente alle proprie reti, sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.
- 12.2 Per le finalità di cui al comma 12.1, i gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici concludono, sentito il Gestore della rete, una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. Detta convenzione è trasmessa all'Autorità per approvazione, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata. Tale convenzione può essere unificata con la convenzione di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 250/04.
- 12.3 La convenzione di cui al comma 12.2 deve essere conclusa entro sei mesi dall'adozione delle regole tecniche di connessione da parte dell'impresa distributtrice competente per ambito territoriale. Nel caso in cui le reti elettriche di cui al comma 12.1 interessino più ambiti di competenza, l'impresa distributtrice competente è assunta essere quella a cui corrisponde il maggior numero di punti di prelievo.

Titolo 4

Connessione tra reti di distribuzione

Articolo 13

Utenti del servizio di connessione

- 13.1 Nel caso di erogazione del servizio di connessione tra due reti di distribuzione, è utente del servizio di connessione l'impresa distributtrice a cui corrisponde la rete di distribuzione con il minor numero di punti di prelievo.

Articolo 14

Modalità procedurali per la connessione alle reti di distribuzione

- 14.1 Al fine della definizione delle modalità procedurali per l'erogazione del servizio di connessione tra reti di distribuzione, valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 7, per quanto applicabili.

Articolo 15

Caratteristiche e prestazioni funzionali degli impianti elettrici nei siti di connessione tra reti di distribuzione dell'energia elettrica

- 15.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 13.1, le regole tecniche per la connessione prevedono, almeno, le caratteristiche ed i criteri adottati dall'impresa distributrice che eroga il servizio di connessione per la definizione dei seguenti aspetti:
- a) individuazione dei punti di separazione funzionale fra le attività di competenza delle imprese distributrici;
 - b) modalità di gestione delle stazioni elettriche limitatamente alle parti di esse funzionali al servizio di distribuzione;
 - c) caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezionamento, nonché dei sistemi di protezione;
 - d) stato del neutro, nonché le correnti di cortocircuito (minime e massime) per guasto trifase e monofase a terra, con i relativi tempi di eliminazione;
 - e) segnali e misure scambiati tra le imprese distributrici.

S12. *Si ritiene che il servizio di connessione tra imprese distributrici sia correttamente articolato? Ovvero si ritiene preferibile in alternativa, considerata la natura dei punti di connessione tra imprese distributrici che rende simmetrica la posizione dell'una rispetto all'altra nei confronti della connessione, prevedere forme di accordo tra le stesse?*

S13. *Quali altre previsioni dovrebbero essere introdotte in merito al servizio di connessione tra imprese distributrici?*

PARTE III OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 16

Obblighi generali

- 16.1 Le regole tecniche per la connessione disciplinano gli obblighi informativi posti in capo alle imprese distributrici e agli utenti della rete ed individuano, altresì, i dati e le relative modalità e tempistiche di comunicazione di tali dati in occasione dell'erogazione del servizio di connessione.

Articolo 17

Obblighi informativi degli utenti della rete

- 17.1 L'utente della rete è tenuto a fornire all'impresa distributrice i dati e le informazioni che necessitano alla medesima al fine dell'erogazione del servizio di connessione.
- 17.2 Le regole tecniche per la connessione recano le tipologie di informazioni e le modalità di messa a disposizione da parte dell'utente della rete all'impresa distributrice ai fini della connessione.

Articolo 18

Dati e informazioni riguardanti le reti di distribuzione dell'energia elettrica

- 18.1 L'impresa distributrice è tenuta a rendere disponibile agli utenti della rete, nel rispetto dei limiti posti da esigenze di sicurezza e di riservatezza delle informazioni, le informazioni

necessarie all'individuazione della topologia della rete di distribuzione e degli stati di funzionamento più comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono indicare, almeno:

- a) la rappresentazione geografica completa della rete di distribuzione, unitamente alle informazioni relative all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali in modalità topografica;
- b) l'elenco delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni;
- c) l'elenco delle linee elettriche unitamente alle caratteristiche elettriche delle medesime;

S14. *Quali ulteriori obblighi informativi dovrebbero essere presi in considerazione ?*

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Titolo 5 Adozione delle regole tecniche per la connessione

Articolo 19

Adozione delle regole tecniche per la connessione

- 19.1 Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese distributrici elaborano in forma congiunta, anche in collaborazione con il CEI, e trasmettono all'Autorità un piano per l'elaborazione di uno schema di regola tecnica-tipo per la connessione conforme alla presente direttiva. Il piano deve prevedere il completamento della definizione della predetta regola al massimo entro x^2 (___) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La Direzione energia elettrica verifica detto piano entro 30 (trenta) giorni; decorso inutilmente tale termine il piano si intende positivamente verificato.
- 19.2 Il piano di cui al comma 19.1 deve prevedere che:
- a) le imprese distributrici in forma congiunta, anche in collaborazione con il CEI, elaborino e trasmettano all'Autorità uno schema di regola tecnica-tipo per la connessione;
 - b) ai fini della formulazione dello schema di cui alla lettera a), le imprese distributrici effettuano, in forma associata e in collaborazione con il CEI, la consultazione degli utenti della rete interessati;
 - c) la trasmissione all'Autorità del citato schema sia corredato da una sintesi delle osservazioni emerse nei processi di consultazione evidenziando quali elementi principali sono stati recepiti nella redazione del medesimo schema.
- 19.3 La Direzione energia elettrica verifica entro 60 (sessanta) giorni lo schema di cui al comma 19.2, lettera a); decorso inutilmente tale termine lo schema si intende positivamente verificato. Lo schema di regola tecnica-tipo per la connessione, qualora positivamente verificato, costituisce la regola-tipo per la connessione alle reti di distribuzione. Tale regola-tipo è direttamente adottabile da ciascuna impresa distributtrice. In tal caso, l'impresa distributtrice comunica all'Autorità l'adozione della regola-tipo, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta

² Tale termine verrà valutato alla luce del presente processo di consultazione e alla luce dell'avanzamento dell'attività in corso presso il CEI citata nel capitolo 1 del presente documento. In particolare, si ritiene che detto periodo non dovrebbe superare nel suo complesso i 10 mesi. Tale termine potrebbe essere ridotto qualora l'attività presso il CEI dovesse pervenire alla compilazione di una norma tecnica di riferimento in tempi brevi e compatibile con la riduzione di detto termine.

verifica della stessa. L'elenco delle imprese distributrici che adottano la regola-tipo è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

- 19.4 A fronte di motivate ragioni tecniche, ciascuna impresa distributtrice ha la facoltà di richiedere all'Autorità l'approvazione di varianti alla regola-tipo di cui al comma 19.3. A tal proposito l'impresa distributtrice è tenuta a presentare alla Direzione energia elettrica dell'Autorità una apposita richiesta corredata da una relazione tecnica recante le motivazioni sottostanti alla richiesta. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, la richiesta di variante si intende positivamente verificata. Ogni impresa distributtrice pubblica le regole-tipo adottate e le eventuali varianti positivamente verificate.

S15. *Si ritiene che il processo di adozione delle regole tecniche per la connessione qui prospettato sia definito in maniera sufficiente da assicurare adeguata trasparenza e garanzia di non discriminazione? Quali criticità si intravedono e quali interventi migliorativi potrebbero essere apportati al citato processo di adozione? Quali priorità si suggeriscono per la formulazione del piano di predisposizione degli schemi di regola-tipo da parte delle imprese distributrici in forma associata?*

Titolo 6 **Violazioni e deroghe**

Articolo 20

Violazione delle disposizioni di cui alle regole tecniche per la connessione

- 20.1 Ciascuna impresa distributtrice segnala tempestivamente all'Autorità l'avvenuta violazione, da parte di un utente della rete, delle disposizioni di cui alle regole tecniche per la connessione.

Articolo 21

Deroghe all'applicazione delle regole tecniche per la connessione

- 21.1 Ciascuna impresa distributtrice ha la facoltà di disporre deroghe temporanee alle disposizioni di cui alle regole tecniche per la connessione. L'impresa distributtrice è tenuta al ripristino delle disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.
- 21.2 Con cadenza annuale, ciascuna impresa distributtrice è tenuta a comunicare all'Autorità il tipo e la numerosità delle deroghe accordate, unitamente alle motivazioni sottostanti e alla loro durata, nonché l'elenco dei soggetti interessati.

S16. *Il monitoraggio delle violazioni e la concessione di deroghe rappresentano un tema delicato anche alla luce delle difficoltà gestionali dovute alla numerosità dei soggetti interessati. Tale elemento, peraltro già emerso nei gruppi di lavoro promossi ai sensi della deliberazione n. 136/04, necessita tuttavia di essere trattato e risolto consentendo l'ordinata erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione e, nel contempo, evitando l'insorgere di eccessivi costi amministrativi. Si ritiene che il processo sopra delineato possa trovare pratica applicazione? Quali modifiche dovrebbero essere apportate?*

Titolo 7
Disposizioni finali

Articolo 22
Disposizioni finali

22.1 Lo schema del protocollo di coordinamento di cui al comma 7.4 è trasmesso per approvazione all'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. L'Autorità approva lo schema entro 30 (trenta) giorni; decorso tale termine in assenza di un pronunciamento dell'Autorità il protocollo si intende approvato.

S17. *Circa l'erogazione del servizio di connessione, si ritiene opportuno che i rapporti puntuali tra l'impresa distributrice e l'utente delle rete siano riportati in un apposito contratto per la connessione? Tale strumento potrebbe assorbire, uniformando nella forma, anche i diversi strumenti attualmente in uso quali i regolamenti di esercizio ed includere le eventuali deroghe e le necessità non altrimenti specificate a livello di normativa vigente. A tal proposito, la regola-tipo dovrebbe recare in allegato un contratto-tipo per la connessione. Si ritiene condivisibile tale approccio?*